



COMUNE DI PATERNÒ
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ DEI COMUNI
ANNO 2022

AVVISO

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 05/02/2022, L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo residenti nel Comune di Paternò, che in applicazione dell'art.65 della Legge n.448 de 23/12/1998 e dell' art. 74 D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.

SOLO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO – ANNO 2022

La prestazione economica, prevista per l'assegno nucleo familiare è rivolta a tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, da cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, con almeno tre figli minori sui i quali si esercita la potestà genitoriale.

L'I.N.P.S. Provvederà al pagamento dell'assegno, se spettante, solo per i mesi di **GENNAIO e FEBBRAIO 2022**.

Le domande, per l'anno 2022 devono essere corredate dal nuovo I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) e possono essere presentate ,entro e non oltre il 31/01/2023.

L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022 è pari ,nella misura intera a € 147,90.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente è pari a € 8.955,98.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica e patrimoniale.

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448 è abrogato, dall'art.10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230, a decorrere da 1° marzo 2022. conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art, 65 della legge 23 dicembre 1998 ,n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di GENNAIO e FEBBRAIO.

Salvo modifiche o integrazioni da parte dell'INPS.

Assegno di Maternità

ai sensi dell'art. 74 della Legge 26 marzo 2001 n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno **2022** per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno o cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico, che non beneficino di altra tutela economica della maternità da parte dell' INPS o di altri enti previdenziali, **se spettante** nella misura intera, è pari a **Euro 354,73 mensili**. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a **Euro 17.747,58**

Il diritto all'assegno di maternità è valido se la domanda è presentata nel comune di ultima residenza nel termine perentorio di **mesi 6 (mesi sei)** a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

l'istanza per ottenere l'ASSEGNO DI MATERNITA' per l'anno 2022, **và presentata ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI MESI 6 DALLA NASCITA DEL FIGLIO/A.**

Le domande pervenute non complete della documentazione richiesta o pervenute fuori termine verranno archiviate.

I cittadini interessati, possono richiedere i modelli di domanda e informazioni, presso lo Sportello degli uffici dei Servizi Sociali, 2° piano, del palazzo Municipale nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Tel. 095/7970376).

**Il Responsabile Il Settore
Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione**

Dott.ssa Giovanna Sciuto

